

COMUNE DI DRENCHIA
Provincia di Udine

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSO

Che il bilancio di previsione 2016-2018 è in corso di approvazione, e verrà sottoposto all'attenzione del Consiglio comunale nella medesima seduta della presente delibera di verifica degli equilibri; che l'Ente, seppur in ritardo in alcuni adempimenti, si sta operando per colmare i ritardi e rispettare le ordinarie scadenze;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

A riguardo si richiama quanto specificato dal Ministero degli Interni nel 2014, quando la medesima situazione si era verificata, e che aveva consentito ai Comuni che avevano approvato il bilancio di previsione nello stesso mese in cui scadeva il termine della salvaguardia, di non effettuare l'adempimento, posto che la verifica del permanere degli equilibri era già insita nel documento di



bilancio. Pertanto questi enti attestano la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio, dando atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui, oppure, come nel caso in esame, con delibera separata nella medesima seduta del Consiglio Comunale.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto a oggi conosciuto, il Revisore Unico:

- verificato che il bilancio di previsione 2016-2018 assicura il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016/2018;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Si raccomanda nuovamente all'Ente di colmare i ritardi accumulati e rispettare le ordinarie scadenze, affinché sia possibile effettuare un monitoraggio costante e puntuale sul Bilancio e sul mantenimento degli equilibri

L'organo di Revisione

Dott.ssa Elisabetta Croppo

Cividale del Friuli, 18 agosto 2016

